

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CERABONA, TERRACINI, GRAMEGNA, GRANATA, CIANCA, LEONE e CARUSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1958

Norme per la riparazione degli errori giudiziari in attuazione dell'articolo 24, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana

ONOREVOLI SENATORI. — Questo disegno di legge fu presentato al Senato il 29 ottobre 1949. La 2^a Commissione, dopo quattro anni, nel 1953, lo approvò all'unanimità ma non arrivò alla discussione dell'Assemblea, in quanto il Senato fu sciolto pochi mesi dopo. Fu ripresentato il 10 aprile 1954, ma venne, molto tardi, in discussione, innanzi la 2^a Commissione ed il destino del 1953 si rinnovò, fatalmente, con l'improvviso scioglimento del Senato, interrompendo il corso del ritardato cammino!...

Si ripresenta ora, con l'augurio di un migliore avvenire.

Il provvedimento ha il fine di realizzare il principio fissato dall'articolo 24 della Costituzione: « La legge determina le condizioni ed i modi per la riparazione degli errori giudiziari ».

È un principio umano e giuridico di grande portata quello introdotto nel nostro diritto dall'ultimo comma dell'articolo 24 della Costituzione ed i proponenti lo hanno interpretato nel senso che esso garantisce il completo risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale a colui che, a causa dell'errore, ha subito una lesione nel diritto fundamenta-

le del cittadino e della persona umana che si riassume nella libertà.

Il risarcimento è riconosciuto, pertanto, a chi ha subito un periodo di carcerazione preventiva, qualunque ne sia stata la sua durata, e compete a chi è assolto con la formula piena per non aver commesso il fatto, o perchè il fatto non sussiste, o perchè il fatto non costituisce reato.

Dinanzi, invece, all'ipotesi di una condanna ingiusta, nel nostro diritto positivo esiste lo istituto della revisione e allorquando questa si concluda con l'assoluzione, si riconosce al prosciolto la facoltà di chiedere una riparazione pecuniaria, ove versi in condizioni di bisogno. Ma, il principio contenuto dal citato articolo 24 della Costituzione, è ben altra cosa dell'elemosina configurata in queste norme.

Pertanto anche questo istituto deve essere modificato. I proponenti hanno dunque rimangiato l'intera materia contenuta negli articoli dal 571 al 574 del Codice di procedura penale.

L'articolo 1 del progetto stabilisce conformemente a chi ed in quali casi e condizioni

competete il risarcimento, fissando il punto fondamentale che, questo diritto, comprende il danno così patrimoniale come non patrimoniale.

Nell'ultimo comma si estende a questa materia il principio della responsabilità dello Stato per atti legittimi, che già vige in materia di danni alle cose nella costruzione di opere pubbliche, nell'espropriazione per pubbliche utilità (vedi, ad esempio, articolo di legge sull'espropriazione per pubblica utilità, 25 giugno 1865 n. 2359). Infatti, da un lato, sarebbe praticamente impossibile dare la prova della colpa dei funzionari e dei magistrati che hanno promosso e continuato il procedimento, dall'altro, sarebbe assurdo che il legislatore, mentre riconosce il principio della responsabilità dello Stato anche per atti legittimi quando il danno sia recato alle cose, non riconoscesse lo stesso principio quando il danno è recato alle persone.

Data questa premessa, cade ogni obiezione all'ammissione dell'obbligo di risarcire anche il danno non patrimoniale. Infatti vertiamo in materia specialissima, che non ha alcuna attinenza con la normale responsabilità civile *ex delicto*. D'altra parte, è evidente che, proprio nella sfera degli affetti, dell'onorabilità, dei sentimenti, cioè nella sfera non patrimoniale del cittadino, una ingiusta accusa o condanna penale arrechi i danni più sensibili.

L'articolo 2 prevede una delle forme più ovvie ed efficaci per riparare il danno inferto da un provvedimento penale alla reputazione

di un cittadino. Gioverà ricordare che l'articolo 186 del Codice penale prevede già, sia pure in diversa ipotesi, la pubblicazione della sentenza in riparazione del danno non patrimoniale.

L'articolo 3, al numero 1, si informa al corrispondente n. 1 dell'articolo 571 del Codice di procedura penale e la ragione di questa disposizione è ovvia.

L'articolo 4 stabilisce il modo di proposizione della domanda, che non può essere diverso dalle comuni forme procedurali, trattandosi di far valere un diritto al risarcimento verso lo Stato in sede civile.

Si è ritenuto di stabilire la competenza del luogo ove risiede il prosciolto, allo scopo di rendergli più agevole l'esercizio del suo diritto.

L'articolo 5, con gli adattamenti del caso, riproduce nella sostanza l'articolo 572 del Codice di procedura penale.

Si è ritenuto, seguendo tale articolo, di riconoscere solo alle persone aventi diritto agli alimenti, e non agli eredi, il diritto di chiedere il risarcimento, perchè questi resti nell'ambito dei più stretti congiunti e non vada a beneficio di persone legate al defunto da vincoli di parentela, più o meno lontani, le quali si gioverebbero, con danno dello Stato, di una disgrazia giudiziaria del *de cuius*.

L'articolo 6 tratta degli articoli che regolano attualmente l'istituto della riparazione pecuniaria nel giudizio di revisione di sentenza irrevocabile, istituto abrogato nella nuova disciplina che si propone.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Casi in cui è ammessa la riparazione)

Chi è prosciolto con sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso o perchè il fatto non è preveduto dalla legge come reato, ha diritto di chiedere allo Stato il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quando, in conseguenza del procedimento penale cui è stato sottoposto, ha subito un periodo di carcerazione preventiva.

Lo stesso compete a chi, in sede di revisione di sentenza di condanna divenuta irrevocabile è stato assolto per effetto della sentenza della Corte di cassazione o del giudice di rinvio, se in conseguenza della sentenza annullata ha espiato una pena detentiva o è stato sottoposto a misura di sicurezza detentiva, o ha risarcito il danno senza che gli rimanga la possibilità di una efficace ripetizione.

Per accertare il diritto al risarcimento di cui ai precedenti commi, si prescinde da ogni indagine relativa alla colpa degli organi amministrativi o giudiziari dello Stato comunque intervenuti nel procedimento.

Art. 2.

(Pubblicazione della sentenza)

Per la riparazione del danno non patrimoniale l'imputato potrà anche richiedere la pubblicazione della sentenza di assoluzione su uno o più giornali.

Art. 3.

(Casi in cui non è ammessa l'istanza di risarcimento)

La domanda non è ammessa:

1) se è proposta dopo tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di assolu-

zione o in sede di giudizio di revisione della sentenza di annullamento senza rinvio;

2) se il richiedente per dolo o colpa grave ha dato o ha concorso a dare causa all'errore del magistrato.

Art. 4.

(Procedimento)

La domanda di risarcimento si propone con atto di citazione diretto contro il Ministro della giustizia.

Competente a conoscere è il giudice di luogo di residenza del prosciolto, salvo le norme di cui al testo unico 30 ottobre 1953, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato.

Art. 5

(Risarcimento in caso di morte del prosciolto)

Nei casi preveduti nell'articolo 564 del Codice di procedura penale, le persone che, secondo la legge civile, avrebbero avuto diritto agli alimenti possono anche per mezzo di un curatore speciale, proporre nel termine indicato al n. 1 dell'articolo 3 la domanda di risarcimento nel caso che l'interessato sia deceduto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione e non abbia fatto rinuncia espressa o tacita a suo diritto.

Quando l'interessato sia deceduto dopo aver proposta la domanda di risarcimento, di essa possono giovare le persone indicate nel comma precedente.

A queste persone non può essere assegnata a titolo di risarcimento patrimoniale una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto.

Art. 6.

(Abrogazioni)

Sono abrogati gli articoli 571, 572, 573 e 574 del Codice di procedura penale.